

(N. 1839)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) dalla Camera dei deputati
nella seduta del 23 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2612)*

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**
(ZOLI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(CORTESE)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(MORO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GENNAIO 1957

Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, numero 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 15 ottobre 1955, n. 908.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:

« A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».